

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 922-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021

Presentato il 23 febbraio 2023

(Relatore: **LOPERFIDO**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 922, d'iniziativa del Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021;

rilevato che:

l'Accordo oggetto della ratifica, concluso prima dell'inizio del conflitto con la Russia, si compone di 14 articoli e ha lo scopo di rendere più stretta la collaborazione tra le polizie dei due Paesi nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale, disciplinando lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione tra le quali la programmazione di attività di formazione e lo scambio di esperti;

il disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo e delinea la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo oltre all'entrata in vigore della legge;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il disegno di legge si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE**PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 922, d'iniziativa del Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra

il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021;

premessi che:

l'Accordo, come indicato dall'articolo 1, è finalizzato a rendere più stretta la collaborazione tra le polizie dei due Paesi nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale, anche attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità organizzata;

l'articolo 2 specifica che l'autorità competente per l'attuazione dell'Accordo per la Parte italiana è il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

l'articolo 3 sancisce i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si renderà operativa, elencando una pluralità di fattispecie delittuose che però non ha carattere di esaustività, dal momento che le autorità competenti, di comune intesa, possono estendere la collaborazione anche al contrasto di ulteriori reati previsti dalle rispettive legislazioni;

l'articolo 4 indica specifiche modalità per l'attuazione della collaborazione, che possono comprendere scambi di informazioni di interesse reciproco, attraverso richieste di assistenza disciplinate dall'articolo 5;

a tali richieste, ai sensi dell'articolo 6, l'altra Parte può rispondere con un rifiuto motivato nel caso l'esecuzione delle stesse comporti una minaccia per i diritti, le libertà, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altro interesse nazionale, o contrasti con le leggi o gli obblighi dell'altro Stato, o se la richiesta riguardi una condotta non penalmente rilevante per l'altra Parte;

l'articolo 7 dettaglia le procedure da seguire per l'esecuzione delle richieste, eseguite dalle autorità competenti in conformità alla legislazione dei loro Stati;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 922, d'iniziativa del Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le previsioni di spesa contenute nella relazione tecnica allegata al provvedimento riferite all'invio di personale italiano in Ucraina risultano tuttora idonee ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge, anche in considerazione della circostanza che il personale delle Forze di Polizia non può essere distaccato in territori interessati da un conflitto bellico o da situazioni analoghe;

rilevata l'esigenza di modificare le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, contenute nell'articolo 3, al fine di:

precisare che gli oneri valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023 derivano da quota parte delle spese di cui agli articoli 4 e 10 dell'Accordo oggetto di ratifica, anziché dal complesso delle spese riferite ai medesimi articoli;

introdurre una clausola di neutralità finanziaria riferita alle norme dell'Accordo oggetto di ratifica alle quali la relazione tecnica non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: dalle spese con le seguenti: da quota parte delle spese;

all'articolo 3, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: Art. 3-bis. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 4 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo;

considerato che l'Accordo è finalizzato a rendere più stretta la collaborazione tra le forze di polizia dei due Stati nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale;

valutato positivamente che l'Ucraina, anche a seguito della decisione di avviare l'*iter* di adesione all'Unione europea, ha da tempo iniziato un processo di riforma dell'ordinamento costituzionale e del sistema giudiziario, cercando di dotarsi di più efficaci strumenti di contrasto alla corruzione;

rilevato che l'Accordo non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 4 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese di cui ai medesimi articoli 4 e 10, pari a euro 99.220 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico.*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico.*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti **da quota parte delle** spese di cui agli articoli 4 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese di cui ai medesimi articoli 4 e 10, pari a euro 99.220 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Soppresso

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Identico.*

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 4 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

Identico.



19PDL0046340